



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Legge Regionale 20 settembre 2018, n. 39

Disposizioni urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali).

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.44 - parte I e II del 27 settembre 2018

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale)

1. Il comma 6 bis dell'articolo 27 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali) è sostituito dal seguente: "6 bis. Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione non oltre il 31 dicembre 2018".

2. Sono conseguentemente privi di efficacia gli atti adottati ai fini delle elezioni provinciali del 13 ottobre 2018.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 settembre 2018

Pigliaru

Ultimo aggiornamento: 27.11.18

© 2019 Regione Autonoma della Sardegna